



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area gestione delle risorse umane

Settore personale tecnico e amministrativo

Prot. n. 43124 del 26.05.2020 Allegati //

Anno 2019 tit. VII cl. 11 fasc. 5.2

Al Personale tecnico-amministrativo

e p.c. Alle OO.SS. e RSU di Ateneo

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”. Indicazioni per il personale.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19.05.2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto prevede, tra le molte disposizioni, la proroga di alcuni benefici già concessi dal precedente decreto “Cura Italia” ai lavoratori dipendenti, secondo le medesime modalità e condizioni.

Si tratta:

- dell’estensione di ulteriori 12 giorni, da fruire nei mesi di maggio e giugno, dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92;
- del particolare trattamento di favore per i “lavoratori fragili”, che fino al 31 luglio 2020 potranno assentarsi dal lavoro, tale assenza sarà assimilata al ricovero ospedaliero.

Estensione permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73 del “Decreto Rilancio”)

Anche per i mesi di maggio e giugno vengono previsti 12 giorni aggiuntivi di permesso lavorativo (ex art. 33 L. 104/92) per chi assiste un familiare con grave disabilità o al lavoratore che, parimenti, è stato riconosciuto portatore di handicap grave.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area gestione delle risorse umane

Settore personale tecnico e amministrativo

I 12 giorni, come in precedenza, vengono sommati ai giorni ordinariamente previsti (3 per maggio e 3 per giugno) per un totale, quindi di 18 giorni da usufruire nei due mesi.

Riepiloghiamo, di seguito, le condizioni e le modalità per la fruizione dei 12 giorni aggiuntivi di permesso:

- i giorni di permesso, che sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale;
- essi sono compatibili con il congedo COVID-19 previsto per i genitori;
- i permessi sono cumulabili se il lavoratore è stato autorizzato a fruirne per più familiari o per sé e altro familiare;
- per fruirne non è necessario produrre una nuova istanza se già si beneficia dei 3 giorni ordinari, ma è sufficiente, previo accordo con il responsabile dell'ufficio di appartenenza, l'inserimento del relativo giustificativo sull'applicativo Start Web.

Lavoratori fragili – assenze equiparate a ricovero ospedaliero

Il beneficio, già previsto dal decreto “Cura Italia”, è stato esteso dal 30 aprile al 31 luglio 2020.

Fino a tale data, quindi, le assenze dei dipendenti in possesso di certificazione attestante il riconoscimento di disabilità in condizione di gravità o una condizione di rischio lavorativo per immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita, saranno assimilate al ricovero ospedaliero.

Di seguito riepiloghiamo la casistica e le prescrizioni richieste per godere dell'istituto:

A) dipendenti con handicap grave

- possesso del verbale da cui risulti la connotazione di gravità (ex art 3, comma 3, della L. 104/1992);
- prescrizione del periodo di assenza, che può essere rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente (medico di base);

B) dipendenti con immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita

- possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita. La certificazione può essere rilasciata dal medico di medicina generale (medico di base);
- prescrizione del periodo di assenza, che può essere rilasciata da parte delle autorità sanitarie competenti, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente (medico di base); sia la prescrizione del periodo di assenza che la certificazione di cui al punto precedente possono quindi essere esposte in un unico attestato dal medico di base.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area gestione delle risorse umane

Settore personale tecnico e amministrativo

Non è stato, invece, ancora chiarito se la disposizione che ha esteso a 30 il numero dei giorni di congedo, con retribuzione al 50%, fruibili fino al 31 luglio 2020 dai genitori con figli fino a 12 anni di età, sia e, nel caso affermativo, fino a quando applicabile ai dipendenti del settore pubblico.

Sarà nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi che ci saranno a tal riguardo.

L'Aquila, 26.05.2020

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Pietro Di Benedetto)

F.to Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.